



15 ottobre 2024

## Apporti ai trust: novità in tema di imposta sulle successioni e donazioni

### Il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139 introduce la possibilità per il disponente di un trust di optare la tassazione “in entrata” ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Il dibattito circa l’identificazione dell’evento che dà luogo alla tassazione ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni in relazione ai trust è stato da sempre fonte di divisioni in dottrina, giurisprudenza e prassi.

Le novità normative introdotte dal Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139 (di seguito, “Decreto 139/2024”) segnano un importante punto di svolta sulla tematica; prima di descriverne succintamente il contenuto, è opportuno ripercorrere brevemente i passaggi principali dell’evoluzione del suddetto dibattito.

Con il Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, l’imposta sulle successioni e donazioni è stata reintrodotta e la sua applicazione estesa anche agli “atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e la costituzione di vincoli di destinazione”, tra i quali, secondo l’interpretazione resa dall’Agenzia delle Entrate (di seguito, “Agenzia”) con la circolare del 6 agosto 2007, n. 48/E, dovevano considerarsi ricompresi anche gli apporti in favore di trust.

In quella sede, in particolare, l’Agenzia ha ritenuto che il mero atto di istituzione del trust (senza apporto di beni) fosse da considerare soggetto alla sola imposta di registro in misura fissa e che l’atto di apporto dei beni in trust (atto dispositivo) fosse da considerarsi soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni (cosiddetta “tassazione in entrata”), con aliquote e franchigie variabili in base al rapporto di parentela (ove esistente) tra disponente e beneficiario del trust.

La posizione dell’Agenzia, oggetto di critica in dottrina (la quale tendeva a considerare unico evento rilevante ai fini impositivi quello dell’effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari del trust), ha generato un rilevante numero di contenziosi. Inizialmente la Suprema Corte di Cassazione ha accolto l’interpretazione dell’Agenzia, favorevole alla “tassazione in entrata”, salvo, successivamente, con molteplici pronunce, ribaltare il proprio orientamento affermando che “il presupposto dell’imposta rimane quello stabilito dall’art. 1 d.lgs. n. 346 cit. del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari” (ex multis, Cass. 30 ottobre 2020, n. 24154).

Visto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia, con la circolare del 20 ottobre 2022, n. 34/E, ha rivisto la propria posizione, individuando quale momento impositivo il momento in cui si realizza l’effettivo trasferimento di ricchezza in favore dei beneficiari del trust (cosiddetta “tassazione in uscita”). In quella sede, inoltre, l’Agenzia ha precisato che, nell’ipotesi in cui i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali, dunque, da consentire loro l’arricchimento al momento dell’istituzione del trust, allora il momento impositivo risulterebbe quello dell’apporto dei beni in trust.

A meno di un anno di distanza dalla pubblicazione della citata circolare n. 34/E del 2022, è stata approvata la Legge 9 agosto 2023, n. 111 recante, *inter alia*, disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta sulle successioni e donazioni atte a modificare il Decreto legislativo del 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico imposte di successione e donazione - TUSD), le quali sono state recepite dal Decreto 139/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre 2024.

Con il Decreto 139/2024 è stata prevista la facoltà per il disponente del trust di optare per la corresponsione dell’imposta sulle successioni e donazioni in occasione di ciascun apporto dei beni e dei diritti o, nel caso di trust testamentario, in occasione dell’apertura della successione. La base imponibile, le franchigie e le aliquote

applicabili sono determinate con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario al momento dell'apporto o dell'apertura della successione. Nel caso in cui al momento dell'apporto, o dell'apertura della successione non sia possibile determinare chi siano i beneficiari, oppure questi non siano ancora individuati, l'imposta si calcola applicando l'aliquota più elevata, senza applicazione di franchigie.

Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione dell'imposta sulle successioni e donazioni "in entrata", i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l'imposta in via anticipata non sono soggetti all'imposta.

Le novità introdotte dal Decreto 139/2024 trovano applicazione con riferimento agli atti di trasferimento di beni in trust effettuati (e le successioni aperte) a partire dal 1° gennaio 2025, anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Le novità introdotte dal Decreto 139/2024 e la possibilità di optare per l'anticipazione dell'imposta al momento dell'apporto dei beni in trust (anziché al momento del trasferimento ai beneficiari) rappresentano una rilevante opportunità. Infatti, se da un lato questa scelta comporta l'anticipazione della tassazione, dall'altro: (i) consente di beneficiare dell'attuale quadro normativo in materia di imposta sulle successioni e donazioni, particolarmente favorevole in termini di aliquote, franchigie e criteri di determinazione della base imponibile; e (ii) evita che i successivi (e auspicabili) incrementi di valore del patrimonio trasferito in trust – dalla data dell'apporto dei beni in trust a quella del trasferimento ai beneficiari – siano soggetti a ulteriore tassazione ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.  
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.  
**Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:**

**Fabio Chiarenza**  
Partner  
Responsabile del Dipartimento di Diritto Tributario  
  
Roma  
+39 06 478751  
fchiarenza@gop.it

**Valentina Ottani Sconza**  
Senior Counsel  
Wealth and Trust  
  
Milano  
+39 02 763741  
vottanisconza@gop.it

**Alessandro Minniti**  
Managing Associate  
Diritto Tributario  
  
Roma  
+39 06 478751  
aminniti@gop.it

**Maria Pia Giovinazzo**  
Associate  
Diritto Tributario  
  
Roma  
+39 06 478751  
mpgiovinazzo@gop.it



**INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento da parte dello studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.